

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno _____, del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di San Pellegrino Terme,

TRA

il COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME, con sede a San Pellegrino Terme in viale Papa Giovanni XXIII n. 20 – Codice Fiscale 00306690165 – qui rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali _____, Codice Fiscale _____, nominato alla carica con Decreto del Sindaco n. _____, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di San Pellegrino Terme, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del _____ e delle successive determinazioni del Responsabile di Settore n. ___ del _____, n. ___ del _____ e n. ___ del _____ (di seguito anche denominato, per brevità, semplicemente "Comune" ovvero "Amministrazione Comunale");

E

l'Ente del Terzo Settore _____, con sede a _____ in Via _____, Codice Fiscale _____ qui rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _____, Codice Fiscale _____ (di seguito anche denominato, per brevità, semplicemente "Gestore");

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Comune e Gestore, dichiarando espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza e i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto;

VISTI:

- gli articoli 97 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la direttiva dell'Unione Europea 24/2014/UE, considerando n. 114;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*);
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), di seguito anche denominato, per brevità, Codice del Terzo Settore;
- le Deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 32/2016 "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" e n. 382/2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*".

PREMESSO CHE:

- l'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana contempla e promuove l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in vista del perseguimento di finalità rispondenti all'interesse generale, sancendo il principio di sussidiarietà orizzontale;
- la Repubblica Italiana riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, nonché favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali (D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore");
- l'articolo 5 del Codice del Terzo Settore annovera tra le attività di interesse generale svolte da Enti del Terzo Settore e rientranti nell'ambito di applicazione del Codice stesso gli "*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*" e la "*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura*" (comma 1, lettere f e i);
- l'articolo 55 del Codice del Terzo Settore prevede che gli Enti Locali "*nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241*" (comma 1) e che "*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti*" (comma 3);

- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) approvate con deliberazione dell’Autorità n. 382/2022 al paragrafo 2, rubricato *“Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici”*, stabiliscono che:
 - *“ai sensi [...] del codice dei contratti pubblici, sono estranee all’applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso [...] le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore e realizzate secondo le modalità ivi previste”*;
 - *“per la realizzazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo settore e la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”*;
 - *“le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente, gli atti relativi agli interventi di cui al presente paragrafo”*;
 - *“si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”*.
- il Comune di San Pellegrino Terme è proprietario dell’immobile denominato “Centro Civico”, in via San Carlo;
- è volontà dell’Amministrazione Comunale garantire e potenziare, all’interno del Centro civico, l’offerta di servizi culturali, iniziative formative, proposte laboratoriali e occasioni di confronto e condivisione tra i cittadini, anche nell’ottica di favorire la conoscenza e la diffusione delle discipline dello spettacolo dal vivo e l’integrazione tra i generi, le culture e le generazioni, mediante il coinvolgimento diretto dei Cittadini e, in particolare, dei più giovani;
- al tal fine, il Comune ha esperito una procedura comparativa di evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e successiva realizzazione di attività in ambito culturale, ricreativo e sociale presso il Centro Civico;
- in esito all’esperimento della suddetta procedura è stato individuato, in qualità di soggetto con il quale intraprendere il percorso di coprogettazione, il soggetto del Terzo Settore _____, in possesso di tutti i requisiti richiesti (determinazione del Responsabile di Settore n. ____ del _____);
- in seguito allo svolgimento della fase preliminare del percorso di coprogettazione si è provveduto a integrare e validare il progetto presentato da _____ nell’ambito della procedura, nella forma allegata al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale (determinazione del Responsabile di Settore n. ____ del _____);

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO E FINALITÀ

Costituisce oggetto del presente accordo di collaborazione l'affidamento all'Ente del Terzo Settore _____ degli interventi di gestione e valorizzazione degli spazi di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme ubicati in via San Carlo, denominati CENTRO CIVICO, costituiti dagli immobili dettagliatamente individuati nella planimetria allegata (Allegato n. 1), nonché la realizzazione di attività in ambito culturale, ricreativo e sociale presso gli stessi. La finalità dei predetti interventi e attività consiste nel garantire la possibilità per i cittadini e le Associazioni, di fruire di una offerta di servizi culturali, ricreativi, iniziative formative, proposte laboratoriali e occasioni di confronto e condivisione, promuovendo momenti di aggregazione e di socialità, anche nell'ottica di favorire l'integrazione tra i generi, le culture e le generazioni, mediante il coinvolgimento diretto dei Cittadini e, in particolare, dei più giovani.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente Accordo di collaborazione regola i rapporti tra il Comune di San Pellegrino Terme e il soggetto del Terzo Settore _____ per la gestione degli spazi di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme ubicati in via San Carlo, al fine dello svolgimento di attività di natura culturale, ricreativo e sociale.
2. In particolare, il patrimonio comunale oggetto di Accordo è costituito dall'immobile, dagli impianti di servizio e dagli impianti tecnologici, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria redatta dagli uffici competenti, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
3. Il Comune si riserva i poteri di vigilanza e controllo della struttura, tramite proprio personale, nei limiti previsti dal presente Accordo.
4. È vietata la cessione totale o parziale dell'utilizzo degli immobili oggetto dell'Accordo, se non previamente autorizzata dal Comune e, in ogni caso, nel rispetto delle finalità sopra espresse.

5. L'utilizzo della struttura non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità anni tre. L'Accordo è rinnovabile per ulteriori 3 anni a fronte di richiesta scritta da parte del Comune e accettazione da parte del Gestore.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Ente Gestore, la presente Convenzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

4. CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente Accordo, il Comune di San Pellegrino Terme si impegna a mettere a disposizione del soggetto Gestore, per il canone offerto in sede di gara di € _____ e per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, gli spazi di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme ubicati in via San Carlo – Centro Civico. (allegato 1)
2. Si precisa che il piano terra dell'immobile potrà essere concesso dall'Amministrazione Comunale ad altri soggetti, per finalità pubbliche. In tali ipotesi, tale piano potrà essere utilizzato per le finalità previste dal presente Avviso al di fuori di tali giorni ed orari (per esempio nell'anno scolastico 2025/2026 il piano terra, a seguito di un accordo tra il Comune e la Provincia, è stato concesso in uso all'Istituto Superiore San Pellegrino per il periodo dal 10.09.2025 all'08.06.2026, dalle ore 8.00 alle ore 15.00. I consumi delle utenze in questi giorni ed orari saranno a carico della Provincia).
I restanti piano sono concessi in uso esclusivo.
3. Tutte le spese relative alle utenze sono a carico del soggetto Gestore.

5. OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE E MODALITA' DI COPROGETTAZIONE

1. Costituisce obbligo a carico del gestore derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione lo svolgimento delle seguenti attività:

- predisporre annualmente un programma che garantisca un'offerta di elevata qualità ricreativa e culturale, da trasmettere all'inizio di ogni anno;
- custodire e conservare i locali di proprietà comunale concessi in uso, mantenendoli ordinati e in perfetta efficienza e provvedere, a propria cura e con oneri a proprio carico, agli interventi di manutenzione ordinaria, alle piccole riparazioni, nonché alle pulizie ordinarie e straordinarie;
- custodire e conservare gli spazi comuni, quali camminamenti e aree verdi (aree di fronte all'ingresso principale), mantenendoli ordinati, puliti ed in perfetta efficienza e provvedere, a propria cura e con oneri a proprio carico, alla manutenzione ordinaria, allo sfalcio dell'erba, alla pulizia periodica ordinaria e straordinaria ed ai piccoli interventi di riparazione;
- intestazione delle utenze dell'immobile, a propria cura e spese;
- garantire l'accesso del pubblico alla struttura in osservanza dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, in conformità con quanto previsto dal progetto e secondo il calendario di attività concordato con il Comune. L'organizzazione delle attività deve essere improntata a criteri di inclusività e rispondere a canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l'immobile, da considerarsi alla stregua di un fruitore di pubblico servizio;
- provvedere alla stipula di polizza assicurativa con congruo massimale, contro i rischi di danni a cose e persone derivanti dall'attività svolta negli spazi assegnati, assumendosi altresì diretta responsabilità nei confronti del Comune per i danni causati per colpa propria o delle persone comunque ammesse negli spazi assegnati per trascuratezza nella conservazione e manutenzione dell'immobile in argomento; copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di San Pellegrino Terme prima dell'avvio dei servizi;
- garantire un servizio di monitoraggio e sorveglianza relativo alle attività che si svolgeranno presso il Centro Civico, anche nel caso siano organizzate da parte di soggetti terzi;
- presentare annualmente al Comune una relazione sulla gestione degli spazi assegnati, evidenziando in particolare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia della gestione;

- comunicare all'Amministrazione comunale, con un preavviso di almeno 90 giorni, le sospensioni dell'ordinaria fruibilità degli spazi che si dovessero rendere necessarie a fronte di esigenze di natura straordinaria;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni-permessi-licenze necessari per l'esercizio delle attività progettate, a propria cura e spese;
- garantire l'uso gratuito dei locali all'Amministrazione Comunale.

Il gestore è tenuto a fornire ai terzi che saranno ammessi all'utilizzo del Centro Civico i servizi ausiliari relativi di cui facciano richiesta, previa verifica della fattibilità e della disponibilità. Detti servizi comprendono, a mero titolo esemplificativo, l'apertura e la chiusura dei locali, le pulizie ordinarie, la guardiania, l'uso a noleggio di apparati tecnici.

Le tariffe di utilizzo del Centro Civico, nonché il corrispettivo per la fornitura dei servizi ausiliari, devono essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli utilizzi del Centro Civico rientranti nella riserva a favore dell'Amministrazione comunale, è previsto l'uso a titolo gratuito, anche per i servizi ausiliari.

2. Costituisce obbligo per il Gestore garantire la conformità della propria attività ai contenuti del progetto presentato nell'ambito della procedura, nella forma integrata e validata in seguito allo svolgimento della fase preliminare del percorso di coprogettazione, allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) e approvato con determinazione del Responsabile di Settore n. ___ del _____;
3. Costituisce inoltre obbligo per il Gestore improntare in linea generale la propria attività ai contenuti del piano economico-finanziario di massima presentato nell'ambito della procedura, contenente le previsioni relative all'autonomia gestionale e alla sostenibilità della progettualità, nella forma integrata e validata in seguito allo svolgimento della fase preliminare del percorso di coprogettazione, allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3) e approvato con determinazione del Responsabile di Settore n. ___ del _____;
4. Fermo restando quanto previsto nei punti precedenti, in un'ottica di flessibilità e al fine di adeguare le modalità di gestione delle attività alle esigenze di pubblico interesse emergenti e rilevate nel corso del tempo di validità del presente Accordo, le parti concordano di improntare i reciproci rapporti ai principi di corresponsabilità e cogestione degli interventi. A tal fine, le parti si obbligano a prevedere incontri periodici di verifica e adeguamento, al

fine di co-progettare eventuali modifiche al progetto originario finalizzate a introdurre nuove opportunità di sviluppo dello stesso, a migliorare gli standard di servizio o a fornire riscontro alle sollecitazioni provenienti dai beneficiari dei servizi o dal tessuto sociale di riferimento.

5. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, è istituito un tavolo di coprogettazione, con funzione di gruppo di lavoro permanente in corso di esecuzione del progetto, con compiti di monitoraggio e proposta, al fine di ricalibrare e integrare il progetto per renderlo sempre più aderente agli obiettivi di interesse pubblico e alle esigenze emergenti nel tempo. Esso è nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di San Pellegrino Terme e composto da rappresentanti designati dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto Gestore.

6. RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA TRA LE PARTI

1. Il Comune di San Pellegrino Terme si impegna a mettere a disposizione per la realizzazione delle attività previste nell'ambito della procedura di coprogettazione l'immobile di sua proprietà "Centro Civico" al soggetto del Terzo Settore gestore per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, con le modalità e le limitazioni previste nel presente documento e negli atti della procedura, al canone annuo offerto ed indicato nella proposta progettuale pari ad € _____ annui + IVA se dovuta.
2. Quale corrispettivo, il gestore si impegna a garantire la realizzazione delle finalità di interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale intende promuovere, così come declinate puntualmente nell'Avviso e negli atti della procedura, senza oneri economici comunque denominati a carico del bilancio pubblico.
3. Il Gestore è tenuto ad intestare le utenze dell'immobile a proprio nome, a proprie cura e spese. E' tenuto altresì al versamento del canone offerto in sede di gara.
4. Il mancato rispetto di tali oneri economici in capo al gestore, costituisce causa di risoluzione immediata della convenzione.
5. Il rischio di Impresa, comunque denominato e ai sensi della normativa vigente, è in carico al gestore. I proventi derivanti dallo svolgimento di attività che costituiscano attuazione di quanto previsto nell'ambito della presente procedura, effettuate con risorse totalmente a carico del gestore, ovvero acquisite anche mediante l'erogazione di contributi imputabili

alla finanza pubblica diversa dal bilancio comunale, sono di competenza del soggetto gestore: esso è tenuto a iscrivere in modo circostanziato le relative poste contabili in entrata, seppure in maniera inevitabilmente presunta, all'interno del piano economico / finanziario suddetto e delle sue eventuali successive modifiche

7. PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il gestore si impegna ad adibire alla realizzazione delle attività previste nella procedura di coprogettazione, personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio e al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998. Il gestore provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio.
2. Il gestore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.
3. Per le figure professionali di carattere specialistico o di tipo consulenziale, che siano impiegate per un numero ridotto di ore nell'ambito dei servizi di cui trattasi, è prevista la possibilità di stipulare rapporti di lavoro autonomi ed assimilati. È altresì consentito di avvalersi dell'ausilio di personale volontario, nel rispetto della normativa vigente in materia e in considerazione della natura giuridica del soggetto Gestore.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito della procedura di coprogettazione.
5. Qualora il gestore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione dell'accordo di collaborazione. In tal caso, al gestore verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune di San Pellegrino Terme necessarie per garantire la prosecuzione delle attività di cui trattasi o per ottemperare a obblighi di Legge, fatta in ogni caso salva la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione Comunale in caso di accertamento di responsabilità civili o penali in capo al gestore.
6. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone destinatarie dei servizi di cui venissero a conoscenza

nel corso dell'espletamento del proprio compito. Il gestore si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

7. Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 04/06/2013) – così come modificato da successivi interventi normativi e, da ultimo, ad opera del Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2023, n. 81 (in G.U. n. 150 del 29/06/2023) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.
8. Ai sensi del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, art. 53, com. 16-ter è fatto divieto al gestore di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma l'accordo di collaborazione sarà nullo di diritto e il gestore incorrerà nella ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.
9. Il gestore si obbliga inoltre a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 39, che ha introdotto l'articolo 25-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313. La norma in parola dispone: "Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

10. Per tutta la durata dell'accordo di collaborazione il gestore si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.

8. CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune potrà recedere dall'Accordo di collaborazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione dell'affidamento.
2. L'Accordo di collaborazione potrà essere risolto senza preavviso per inadempimento di obblighi rilevanti a carico del Gestore, previa diffida ad adempiere formalmente trasmessa, nei seguenti casi:
 - a) gravi e reiterate mancanze nell'esecuzione delle pulizie ordinarie e programmate;
 - b) grave compromissione dell'igiene dei locali o del decoro della struttura;
 - c) nel caso il Gestore ponga in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
 - d) modifica sostanziale delle finalità perseguite dal soggetto Gestore.
3. Il diritto di recesso è riconosciuto al soggetto Gestore solo nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione con un preavviso di almeno 120 giorni.
4. L'Accordo può in ogni caso essere risolto anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti tra le stesse.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'allegata informativa.

10. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese relative alla stipula del presente Accordo di collaborazione sono a carico del Gestore.

11. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione comunale e il gestore in ordine all'esecuzione di quanto previsto nell'ambito della presente procedura di coprogettazione, se non componibile diversamente, verrà deferita al Foro competente per il Comune di San Pellegrino Terme.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente Accordo di collaborazione si rinvia al Codice Civile e alla normativa vigente applicabile. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di San Pellegrino Terme

Il Responsabile del Settore

XXXXXXXXXX

Per il Gestore

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXX
